



Normativa in materia di igiene e sicurezza

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi



Quella che probabilmente è definibile come la maggiore novità introdotta dal decreto è la previsione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, struttura che ha un suo responsabile designato dal datore di lavoro.

Con tale espressione il legislatore si riferisce all'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o unità produttiva.

La struttura predisposta deve essere idonea a perseguire quella finalità di prevenzione che informa tutta la legge, tenuto conto delle specifiche esigenze della singola attività imprenditoriale e produttiva.

I compiti del servizio sono prevalentemente quelli di individuazione ed elaborazione delle misure e prassi di sicurezza. In particolare il servizio deve provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, osservando la normativa vigente e tenendo ovviamente conto della conoscenza della concreta organizzazione aziendale;
- all'elaborazione delle misure preventive e protettive e delle attrezzature relative in relazione ai rischi individuati;
- all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le specifiche attività aziendali;
- alla proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a fornire agli stessi lavoratori le informazioni su rischi, pericoli, misure prevenzionali;
- a partecipare alla riunione periodica di prevenzione.